

## REGOLAMENTO (CE) N. 2376/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1996

recante deroga, per un ulteriore periodo di un anno, al regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le carote avvolte nella torba prodotte in Svezia e in Finlandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1017/96<sup>(4)</sup>, stabilisce le disposizioni relative alla presentazione delle carote;

considerando che il regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 298/96<sup>(6)</sup>, ha consentito la commercializzazione sul mercato svedese di carote prodotte in Svezia, coperte di torba, e l'esportazione di tali prodotti verso i paesi terzi; che il periodo transitorio per la presentazione delle carote svedesi avvolte nella torba scade il 31 dicembre 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 3063/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di una deroga temporanea all'applicazione

delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i prodotti austriaci e finlandesi<sup>(7)</sup>, ha esentato gli ortofrutticoli freschi prodotti in Finlandia e in Austria dall'osservanza delle norme comuni di qualità se vengono commercializzati sul mercato nazionale di ciascuno di tali paesi che, per la Finlandia, tale deroga scade il 31 dicembre 1996;

considerando che, in attesa dell'applicazione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno prorogare di un anno, in via transitoria, le disposizioni del regolamento (CE) n. 3064/94 relative alla commercializzazione delle carote svedesi avvolte nella torba e estenderle anche agli stessi prodotti finlandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le carote prodotte in Svezia ed in Finlandia, avvolte nella torba, possono essere commercializzate sui mercati svedese e finlandese ed esportate nei paesi terzi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. -

<sup>(3)</sup> GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 22.